



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

D. R. n. 493

IL RETTORE

- VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari ";
- VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e ss.mm.ii.;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, emanato con D.R. n. 657 del 4 luglio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 12.07.2011, n. 160; modificato con D.R. n. 305 del 07.03.2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 23.03.2023 n. 70;
- VISTO il Regolamento Didattico d'Ateneo emanato con D.R. n. 609 del 28 luglio 2017 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 8;
- VISTO il Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Dietistica, approvato ed emanato con D.R. n. 381 del 10.03.2020 e modificato con D.R. n. 219 del 03.02.2025, in atto vigente;
- VISTO il verbale del Consiglio del Corso di Laurea in Dietistica del 19.01.2026 (verbale n. 1, punto 1) con il quale è stato approvato il "*Regolamento attuativo sulle modalità di recupero delle assenze nelle attività didattiche obbligatorie del Corso di Laurea in Dietistica*";
- VISTO l'estratto del verbale del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia del 22.01.2026 (verbale n. 2, punto 5.1), con il quale il medesimo Consiglio ha approvato il suindicato regolamento;
- VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta dell'11.03.2026, con la quale è stato approvato il "*Regolamento attuativo sulle modalità di recupero delle assenze nelle attività didattiche obbligatorie del Corso di Laurea in Dietistica*";

DECRETA



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

Per le motivazioni espresse nel preambolo

Art. 1

È emanato il “Regolamento attuativo sulle modalità di recupero delle assenze nelle attività didattiche obbligatorie del Corso di Laurea in Dietistica”, allegato al presente decreto per costituirne parte integrante.

Art. 2


Il “Regolamento attuativo sulle modalità di recupero delle assenze nelle attività didattiche obbligatorie del Corso di Laurea in Dietistica” entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ateneo.

Ai sensi della normativa vigente, il presente decreto è sottratto al controllo di legittimità e sarà acquisito al Registro della raccolta interna dell’Ateneo.

Catanzaro

17 0 APR. 2026

Il Rettore
Prof. Giovanni Cuda



2



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA

Catanzaro

Corso di Studio in Dietista

REGOLAMENTO ATTUATIVO SULLE MODALITÀ DI RECUPERO DELLE ASSENZE NELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE OBBLIGATORIE DEL CORSO DI LAUREA IN DIETISTICA

1. Finalità e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le modalità attraverso le quali gli studenti del Corso di Studi in Dietistica (CdS) dell'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro possono recuperare eventuali assenze dalle attività didattiche obbligatorie, al fine di consentire il raggiungimento della soglia minima di frequenza richiesta per l'ammissione agli esami.

Il Regolamento si applica a tutte le attività formative obbligatorie previste dal piano di studi, comprese lezioni, seminari, esercitazioni e attività tutoriali, come definite dal Regolamento Didattico del CdS, con particolare riferimento agli articoli 8 e 9.

2. Obbligo di frequenza e attestazione

Ai sensi dell'Art. 9 del Regolamento Didattico del CdS, la frequenza a tutte le attività formative è obbligatoria e costituisce requisito indispensabile per l'ammissione agli esami di profitto.

L'attestazione di frequenza è rilasciata esclusivamente agli studenti che abbiano frequentato almeno il **75% delle ore previste** per ciascun insegnamento o modulo di Corso Integrato.

Eventuali deroghe a tale obbligo possono essere previste unicamente da Regolamenti di Ateneo o da disposizioni normative di rango superiore, per specifiche categorie di studenti (quali, a titolo esemplificativo, studenti lavoratori, studenti con disabilità o con bisogni educativi speciali, studenti in condizioni di particolare fragilità), e trovano applicazione nei limiti e secondo le modalità ivi stabilite.

3. Requisiti di accesso al recupero e all'esame

Gli studenti che, al termine delle attività didattiche del periodo di erogazione dell'insegnamento, non abbiano ancora raggiunto la soglia minima del 75% di frequenza, anche in presenza di attività di recupero in corso, non sono ammessi alla prima sessione di esami relativa al medesimo insegnamento o Corso Integrato. L'ammissione all'esame è possibile solo a seguito del conseguimento dell'attestazione di frequenza.

Possono accedere alle attività di recupero esclusivamente gli studenti che abbiano frequentato almeno il 50% delle ore previste per l'insegnamento. Il recupero è consentito unicamente per colmare la quota mancante fino al raggiungimento del 75% complessivo e non può in alcun caso eccedere il 25% delle ore previste. Gli studenti che non raggiungono il 50% di frequenza sono tenuti a ripetere l'insegnamento nell'anno accademico successivo.



4. Natura del recupero

Il recupero delle assenze:

- non costituisce un diritto automatico dello studente;
- rappresenta una misura didattica straordinaria;
- non può in alcun caso sostituire una frequenza strutturalmente carente;
- è finalizzato esclusivamente al raggiungimento della soglia minima di frequenza.

Art. 5 – Modalità di recupero

Il recupero delle assenze avviene mediante attività didattiche integrative e sostitutive organizzate dal CdS e svolte dal docente incaricato dell'insegnamento, ovvero da dottorandi di ricerca, titolari di assegno di ricerca o cultori della materia, sotto la supervisione e la responsabilità dei Docenti titolari degli insegnamenti o dei Coordinatori dei Corsi Integrati, in coerenza con la didattica tutoriale prevista dal Regolamento Didattico del CdS.

Per i dottorandi, tali attività sono svolte nel rispetto del Regolamento di Dottorato, previo nulla osta del Collegio dei Docenti, senza incremento della borsa di studio e comunque entro il limite massimo di 40 ore annue di didattica integrativa e tutorato.

I titolari di assegno di ricerca possono essere coinvolti nello svolgimento di attività di didattica integrativa e di tutorato agli studenti, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Ateneo sugli assegni di ricerca, e in particolare entro il limite massimo di 90 ore annue per attività di insegnamento ovvero, in alternativa, 60 ore annue per attività di tutorato, previa autorizzazione della Struttura di afferenza e sotto la supervisione del docente responsabile.

Art. 6 – Tipologia delle attività di recupero

Le attività di recupero prevedono lezioni integrative che possono prevedere anche esercitazioni guidate, attività tutoriali a piccoli gruppi, discussione strutturata di casi, problemi o materiali didattici coerenti con gli obiettivi formativi.

Art. 7 – Criteri di equivalenza formativa

Le attività di recupero devono essere:

- coerenti con i contenuti e gli obiettivi formativi del CI e delle ore non frequentate;
- riconducibili alle tipologie di didattica previste dall'Art. 8 del Regolamento Didattico del CdS
- certificate dal docente responsabile dell'insegnamento.

Il recupero ha valore esclusivamente ai fini della frequenza e non costituisce valutazione del profitto.



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA

Catanzaro

Corso di Studio in Dietista

Art. 8 – Procedura

Lo studente che abbia maturato assenze deve:

1. presentare richiesta di recupero al Docente responsabile dell'insegnamento e al Coordinatore del Corso Integrato;
2. attenersi alle modalità organizzative definite dal CdS;
3. frequentare integralmente le attività assegnate.

Il Docente, verificata la partecipazione e la congruità del recupero, ne certifica l'esito.

Art. 9 – Attestazione finale

Il raggiungimento della soglia minima del 75% delle ore, comprensive delle attività di recupero autorizzate, consente il rilascio dell'attestazione di frequenza da parte del coordinatore del corso, condizione indispensabile per l'ammissione all'esame di profitto ai sensi dell'Art. 9 del Regolamento Didattico del CdS.